

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

D.L. 21 settembre 2021 n. 127

INFORMATIVA

Dal 15 ottobre 2021, al personale delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. 52/2021 (convertito con L. 87/2021).

La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni, ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali.

Tale obbligo non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (bambini sotto anni 12) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Come si ottiene la Certificazione Verde
Somministrazione della prima dose di vaccino
Completamento del ciclo vaccinale
Guarigione da malattia Covid
Somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-Cov-2
Esito di un tampone antigenico rapido o molecolare

Controlli

Il Sindaco, direttamente o attraverso personale specificatamente incaricato, è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni del D.L. 127/2021 secondo le modalità indicate dalle Linee Guida approvate con D.P.C.M. del 12.10.2021 e dalle disposizioni adottate dal Comune "Verifica della certificazione verde COVID 19 - "Green Pass". Art. 9 quinquies D.L. 52/2021. Disposizioni organizzative" prot. n. 25876 del 13.10.2021.

L'accertamento sarà svolto dopo l'accesso alla struttura, a campione o a tappeto, tramite l'applicazione VerificaC19, installata su un dispositivo fisso o mobile o con diversa modalità operativa autorizzata dal Ministero.

L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale Digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Si richiama a tal proposito l'art. 13, comma 5 del DPCM 17.6.2021 che disciplina la certificazione verde e le regole per la sua verifica, che non può dar luogo a raccolta e archiviazione dei dati.

Il controllo effettuato dal datore di lavoro o suo delegato non costituisce trattamento dati ai fini della privacy; infatti il green pass non rileva dati particolari (sanitari o sensibili), ma semplicemente attesta se la persona possiede o meno il pass.

Sanzioni

Ai soggetti che non siano in possesso della certificazione verde COVID-19 e/o che, su richiesta, rifiutino di esibirla, non è consentita la permanenza nella struttura; in caso di violazione, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione trasmetteranno gli atti al Prefetto, il quale provvederà ad irrogare la sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00.